Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 20 gennaio 1931 - Anno IX** — **Numero 15**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1931-IX, a pag. 177, all'art. 1 del R. decreto 26 dicembre 1930, n. 1741, concernente la classificazione dei Comuni agli effetti dell'applicazione della tariffa delle imposte di consumo, riga 18, in luogo di « Rugo di Puglia » deve leggersi « Ruvo di Puglia » come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 92.

LEGGE 18 dicembre 1930, n. 1781.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1930, n. 871, contenente norme integrative per il censimento del grano trebbiato a macchina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1930, n. 871, contenente norme integrative per il censimento del grano trebbiato a macchina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 93.

LEGGE 23 dicembre 1930, n. 1782.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 906, recante disposizioni per il mantenimento fino al 31 dicembre 1930 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 906, recante disposizioni per il mantenimento fino al 31 dicembre 1930 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — SIRIANNI — DE BONO — GAZZERA — CIANO — ACERBO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 94.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1783.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416, che autorizza spese per opere pubbliche straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416, riguardante l'autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 95.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1784.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, recante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, per la bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, recante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, per la bonifica integrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 96.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1785.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e alla Banca cooperativa di credito agricolo di Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **97.**

LEGGE 15 dicembre 1930, n. **1798.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1296, contenente disposizioni sulla durata in carica degli organi incaricati della tenuta degli albi professionali e sulla iscrizione degli ingegneri-architetti negli albi degli ingegneri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1296, contenente disposizioni sulla durata in carica degli organi incaricati della tenuta degli albi professionali e sulla iscrizione degli ingegneri-architetti negli albi degli ingegneri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIULIANO — DI CROLLALANZA — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **98.**

LEGGE 29 dicembre 1930, n. **1787.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1415, per la proroga di taluni prestiti agrari di esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1415, contenente disposizioni per la proroga di taluni prestiti agrari di esercizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **99.**

LEGGE 18 dicembre 1930, n. **1788.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1930, n. 1376, che approva e rende esecutoria la convenzione 30 agosto 1930, con cui l'Amministrazione provinciale di Milano anticipa allo Stato i fondi per completare la sistemazione integrale della Bassa Lodigiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1930, n. 1376, che approva la convenzione 30 agosto 1930 con l'Amministrazione provinciale di Milano per l'esecuzione dei lavori necessari alla sistemazione integrale della pianura della Bassa Lodigiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **100.**

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1770.**

Modifiche allo statuto della Regia scuola di chimica industriale di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola di chimica industriale di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2066;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Scuola stessa;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola di chimica industriale di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2066, è modificato nel modo seguente:

E' soppresso l'art. 14. In conseguenza di tale soppressione e delle aggiunte che saranno ulteriormente disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

All'art. 1 è premessa la indicazione: « TITOLO I. — *Ordinamento didattico* ».

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 5. — Il Consiglio della Scuola prende in esame i programmi degli insegnamenti e delle relative esercitazioni e procede al loro coordinamento giusta il disposto dell'articolo 24 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

A tal fine ciascun professore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma di lezioni e di esercitazioni che intende svolgere nell'anno accademico successivo ».

Art. 6 (già 5). — E' modificato come segue:

« Il corso completo di studio per la laurea in chimica industriale si svolge in cinque anni. La distribuzione delle materie d'insegnamento è la seguente:

I Anno:

Chimica generale ed inorganica.
Fisica sperimentale (I).
Preparazioni di chimica (un semestre).
Analisi algebrica oppure botanica.
Geometria analitica oppure matematica per i chimici.

II Anno:

Chimica organica.
Fisica sperimentale (II).
Chimica analitica.
Mineralogia con esercizi.
Esercizi di fisica (un semestre).
Esercizi di analisi chimica qualitativa.
Calcolo infinitesimale (per gli studenti che hanno scelto nel primo anno analisi algebrica e geometria analitica).

III Anno:

Chimica fisica ed elettrochimica con esercizi (I).
Esercizi di analisi chimica quantitativa (un semestre).
Chimica industriale (I).
Analisi chimica industriale (I).
Geologia applicata.
Tecnologia del calore.
Chimica delle sostanze coloranti.
Elementi di disegno ed esercitazioni.

IV Anno:

Chimica fisica ed elettrochimica con esercizi (II).
Chimica industriale (II).
Analisi chimica industriale (II).
Impianti chimici con disegno.
Tecnologia dello zucchero, amido e prodotti di fermentazione, con esercizi.
Elementi di elettrotecnica (oppure corso di elettrotecnica).

V Anno:

Metallurgia.
Economia, ordinamento e legislazione industriale.
Esercitazioni e lavori speciali nei laboratori di chimica — Ricerche sperimentali.

Corsi liberi:

Lingue straniere.
Chimica agraria.
Fisica tecnica.
Elettrotecnica.
Chimica farmaceutica ».

All'art. 8 (già 7) è premessa la indicazione: « TITOLO II. — *Iscrizioni ed esami* ».

Dopo l'art. 9 (già 8) è aggiunto il seguente:

« Art. 10. — Nei casi speciali riguardanti l'ulteriore carriera scolastica di studenti provenienti da altra Università o Scuola decide il Consiglio dei professori ».

Art. 13 (già 11). — Sono soppressi gli ultimi due commi.

Art. 14 (già 12). — E' modificato come segue:

« Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola su designazione del Consiglio dei professori e sono costituite ciascuna da almeno tre membri scelti fra i professori ufficiali e i liberi docenti.

Di esse deve fare sempre parte il professore della materia d'esame, il quale solo in caso di legittimo impedimento può essere sostituito dall'aiuto o dall'assistente ».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 15. — Gli esami si svolgono alla presenza di tutti i membri della Commissione.

Il commissario che per giustificati motivi non possa prendere parte agli esami, deve essere immediatamente sostituito a cura del direttore o del presidente della Commissione ».

Art. 16 (già 13). — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — La lettera *a*) secondo comma, è così modificata:

« nell'esecuzione di una prova pratica consistente in un'analisi qualitativa ed in una prova analitica quantitativa di prodotti industriali; »

II. — Gli ultimi due commi sono così modificati:

« L'esame di laurea è giudicato da una Commissione composta di 9 membri, presieduta dal direttore della Scuola e della quale fanno anche parte il direttore della Scuola d'ingegneria, un rappresentante della Facoltà di scienze, un professionista estraneo all'insegnamento, ed almeno un libero docente.

La Commissione è nominata anno per anno dal direttore della Scuola, su designazione del Consiglio dei professori ».

Dopo l'art. 16 (già 13) e prima della indicazione « *disposizioni disciplinari* », sono aggiunte le parole: « TITOLO III ».

Art. 17 (già 15). — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — La prima parte del primo comma è sostituita con la seguente:

« Le sanzioni disciplinari che le Autorità accademiche possono adottare al fine di mantenere la disciplina degli studenti sono: ».

II. — Il n. 3 è modificato come appresso:

« La sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione ».

Art. 18 (già 16). — Sono apportate le modificazioni seguenti:

I. — Nel secondo comma, le parole: « Per l'applicazione delle pene » sono sostituite con le seguenti:

« Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ».

II. — L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Tutti i provvedimenti disciplinari sono resi esecutivi dal Direttore ».

Art. 23 (già 21). — E' sostituito con il seguente:

« Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni generali riguardanti l' istruzione superiore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 45. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 101.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1930, n. 1769.

Approvazione della tabella relativa alle promozioni del personale di gruppo B (ragionieri) ex regime, assegnati all'Amministrazione della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime austro-ungarico;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 981, riguardante l'applicazione del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, al personale della Regia marina proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, concernente la sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dalla cessata Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto 16 aprile 1925, n. 637, relativo alla sistemazione degli impiegati e degli agenti di ruolo della cessata Amministrazione austriaca proveniente dal disciolto Governo marittimo di Trieste e passati alla dipendenza dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1344, concernente l'inquadramento nei Ministeri della marina, dei lavori pubblici e delle comunicazioni di personale ex austro-ungarico in servizio presso il cessato Governo marittimo di Trieste;

Ritenuta la necessità di commisurare proporzionalmente il numero delle promozioni del personale del gruppo *B* (ragionieri) a quello che si verifica nel ruolo dei ragionieri dei Regi arsenali militari marittimi, con i quali, soltanto può, per i tre ragionieri ex regime assegnati all'Amministrazione della marina mercantile (Capitanerie di porto), stabilirsi la corrispondenza di ruolo richiesta dall'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, è approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni, per la marina e per le finanze, la quale stabilisce dopo quanti impiegati del ruolo del personale di ragioneria dei Regi arsenali marittimi (gruppo *B*) possa disporsi la promozione di un ragioniere o vice ragioniere proveniente dalle cessate Amministrazioni austro-ungarica e statale di Fiume, ora appartenenti all'Amministrazione della marina mercantile (Capitanerie di porto).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 44. — MANCINI.

Proporzione da seguire in base agli articoli 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e 10 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, per le promozioni spettanti al personale proveniente dalle cessate Amministrazioni austro-ungarica e statale di Fiume, ora appartenente all'Amministrazione della marina mercantile (Capitanerie di porto).

GRADO E GRUPPO	Proporzione dal 1°-12-1923 al 1°-3-1930	Proporzione dal 1°-3-1930 in poi
Personale civile delle Capitanerie di porto (Gruppo *B* - Ragionieri)		
Dal grado 9° al grado 8°	6 a 1	6 a 1
Id. 10° id. 9°		
Id. 11° id. 10°		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 102.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1771.

Modifiche allo statuto della Regia università di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Siena approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con successivo R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2395;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Siena, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

a) Art. 1. — E' aggiunto il seguente comma:

« Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia ».

b) Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 14. — Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

In conseguenza dell'aggiunzione del predetto nuovo articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e e dei loro riferimenti.

c) Art. 18 (già 17). — E' sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi all'esame di laurea se non avranno preso iscrizione e superati gli esami di profitto in almeno 19 materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 17 ».

d) Art. 27 (già 26). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto, col n. 26, l'insegnamento di « Radiologia e radioterapia ».

e) Art. 31 (già 30). — E' sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno preso iscrizione e superati gli esami di profitto in almeno 22 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 27 ».

f) Dopo l'art. 56 (già 55), è aggiunta la Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia con il relativo programma:

« *Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.*

Art. 57. — E' istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia una « Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia ».

La Scuola ha la durata di quattro anni.

Non possono esservi ammessi che i laureati in medicina e chirurgia. I laureati che dimostrino, con documenti e titoli di studio, di possedere già una sufficiente preparazione nel campo della specialità, potranno, su proposta del Direttore della Scuola, approvata dalla Facoltà, essere esonerati da uno o, al massimo, da due anni di corso.

Art. 58. — Agli aiuti e assistenti effettivi gli anni di servizio, prestati nella Clinica ostetrica, sono calcolati e considerati come anni di frequenza alla Scuola di perfezionamento.

Art. 59. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anatomia del bacino e degli organi genitali femminili, e nozioni di embriologia umana (professore di anatomia umana normale);

2° Nozioni di fisiologia ostetrica e ginecologica e sul decorso della gravidanza, parto e puerperio (col corso agli studenti) (professore di fisiologia);

3° Igiene della gravidanza ed igiene sociale delle gravide (col corso agli studenti) (professore di clinica ostetrico-ginecologica);

4° Profilassi e cura della blenorrea dei neonati (un'annata) (professore di clinica dermosifilopatica);

5° Profilassi delle malattie veneree e sifilitiche (un'annata) (professore di clinica dermosifilopatica);

6° (A) Patologia della gravidanza — (B) Patologia del parto — (C) Patologia del puerperio. Corso triennale, ogni anno qualche capitolo (professore di clinica ostetrico-ginecologica);

7° Ostetricia operativa sulla partoriente ed esercitazioni diagnostiche ed operative sulla macchina ostetrica (professore di clinica ostetrico-ginecologica);

8° Patologia dei genitali femminili e terapia ginecologica. Corso triennale (professori di clinica ostetrico-ginecologica e di radiologia e radioterapia);

9° I processi infiammatori, le malformazioni ed i tumori delle sfere genitali dal punto di vista anatomo-patologico (un'annata) (professore di anatomia patologica);

10° Ostetricia medico-legale e sociale (un'annata) (professore di medicina legale);

11° Sull'allattamento (un'annata) (professore di clinica pediatrica);

12° Malattie del neonato e della prima infanzia e sue cure (un'annata) (professore di clinica pediatrica).

Art. 60. — I corsi saranno integrati da internati obbligatori da effettuarsi per turno, con guardia diurna e notturna e con disimpegno di tutte le mansioni di assistenza affidate.

E' obbligo degli iscritti presenziare alle lezioni di clinica ostetrico-ginecologica impartite agli studenti e alle conferenze che per essi saranno tenute dal professore e dai suoi coadiutori.

Art. 61. — Annualmente vengono dati gli esami di profitto discutendosi una storia clinica di un caso di ostetricia e ginecologia seguito durante l'anno.

Art. 62. — Al termine del corso dopo aver superato le prove consistenti in un esame teorico-pratico di Clinica ostetrico-ginecologica e in una discussione di una dissertazione scritta su un argomento di indole sperimentale o clinica, gli iscritti conseguiranno il diploma di perfezionamento, che darà diritto alla qualifica di Specialista ostetrico-ginecologico (art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Art. 63. — Per iscriversi alla Scuola di perfezionamento è necessario presentare alla segreteria universitaria, non oltre il 31 dicembre, domanda in carta bollata da L. 3, indirizzata al Rettore dell'Università e corredata dal certificato di laurea e dalla ricevuta della tassa di iscrizione. I

laureati in questa Università sono esonerati dal presentare il certificato di laurea.

Art. 64. — Le tasse per la Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia sono le seguenti:

1. Tassa annua di iscrizione (pagabile in 4 rate) L. 800
2. Contributo annuo per esercizi pratici . . . » 500
3. Sopratassa annua per gli esami . . . . . . » 150
4. Sopratassa per l'esame di diploma . . . . . » 75
5. Tassa di diploma . . . . » 300

Le tasse di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, debbono essere pagate alla Cassa universitaria, la tassa di diploma va pagata per mezzo di vaglia postale intestato al Procuratore del Registro di Siena.

Art. 65. — La ripartizione delle tasse e sopratasse di cui al precedente articolo 64 sarà disposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 46. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **103.**

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1772.**

Modifiche allo statuto della Regia università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Parma approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2797;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Parma approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, è modificato nel modo seguente:

a) sono soppressi gli articoli 12, 25, 38, 44 e 50. In conseguenza di tali soppressioni e dell'aggiunta che sarà disposta dopo l'art. 6 è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

b) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

« Art. 7. — Le Facoltà e la Scuola propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie stabilito per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma.

Gli studenti possono sostituire non più di due materie insegnate nella propria Facoltà o Scuola con altrettante insegnate nell'altra Facoltà o nella Scuola, e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà o Scuola al principio dell'anno accademico.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non siasi iscritto ad almeno tre materie ».

c) l'art. 12 (già 11) è sostituito con il seguente:

« La dissertazione scritta per l'esame di laurea e gli argomenti delle tesi orali devono essere presentati alla segreteria almeno dieci giorni prima di quello fissato per la sessione di laurea ».

d) art. 25 (già 26). — E' sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 19 materie, scelte fra quelle enumerate nell'art. 22 ».

e) art. 37 (già 39). — E' sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 23 materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 35 ».

f) art. 41 (già 43). — E' sostituito con il seguente:

« Le materie d'insegnamento e le esercitazioni della Scuola di farmacia sono le seguenti:

A) Materie di insegnamento:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica;
3. Chimica organica;
4. Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica organica;
6. Chimica bromatologica;
7. Mineralogia con esercizi;
8. Botanica;
9. Zoologia e anatomia comparata;
10. Farmacognosia e materia medica;
11. Chimica fisica;
12. Igiene con esercizi;
13. Chimica biologica;
14. Tecnica e legislazione farmaceutiche;
15. Matematica per i chimici.

B) Esercitazioni per il corso di laurea:

1. Esercizi di botanica;
2. Esercitazioni di chimica inorganica;
3. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa;
4. Esercitazioni di fisica;
5. Esercitazioni di chimica bromatologica, tossicologica e zoochimica;
6. Esercitazioni di chimica farmaceutica e analisi dei medicamenti;
7. Esercitazioni di farmacognosia;
8. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa;
9. Esercitazioni di chimica organica.

C) Esercitazioni per il corso di diploma:

1. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa;
2. Esercitazioni di chimica farmaceutica e analisi dei medicamenti;
3. Esercitazioni di chimica analitica volumetrica;
4. Esercitazioni di fisica;
5. Esercitazioni di botanica;
6. Esercitazioni di farmacognosia;
7. Esercitazioni di chimica inorganica ».

g) art. 42 (già 45). — E' sostituito con il seguente:

« Per conseguire la laurea in chimica e farmacia gli studenti devono prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 insegnamenti teorici scelti fra quelli elencati all'art. 41, lettera *A*), e seguire inoltre, superandone gli esami, sei corsi di esercitazioni pratiche scelte fra quelle indi-

cate all'art. 41, lettera *B*, purchè fra queste siano sempre comprese le esercitazioni di chimica analitica quantitativa, le esercitazioni di chimica farmaceutica e le esercitazioni di fisica ».

h) art. 43 (già 46). — E' sostituito con il seguente:

« Per adire all'esame di laurea lo studente deve presentare una tesi scritta di argomento preferibilmente sperimentale e possibilmente concordato con un professore ufficiale. Deve, inoltre, sostenere un colloquio di ammissione alla laurea davanti ad apposita Commissione composta dal direttore della Scuola, dal professore di chimica farmaceutica, dal professore di chimica generale e da un libero docente in chimica generale o in chimica farmaceutica ».

i) art. 46 (già 49). — Le lettere *b*), *c*), *d*), sono modificate, rispettivamente, nel modo seguente:

« *b*) una prova di analisi quantitativa;

c) una preparazione di chimica farmaceutica, un'analisi di medicamento o una ricerca di chimica bromatologica o di chimica tossicologica, a sorte;

d) discussione orale sulle prove pratiche e sulla tesi di cui all'art. 43 ».

l) art. 47 (già 51). — E' sostituito con il seguente:

« Per conseguire il diploma in farmacia gli studenti devono prendere iscrizione e superare gli esami in almeno nove insegnamenti teorici scelti fra quelli elencati all'articolo 41, lettera *A*), e seguire inoltre, superandone gli esami, quattro corsi di esercitazioni pratiche scelte fra quelle indicate all'art. 41, lettera *C*), purchè fra queste siano sempre comprese le esercitazioni di chimica analitica qualitativa e le esercitazioni di chimica farmaceutica e analisi dei medicamenti ».

m) art. 49 (già 53). — E' sostituito con il seguente:

« La Commissione dell'esame di diploma si compone per la prima parte di 7 membri, fra i quali devono essere almeno 5 professori ufficiali e un libero docente, e per la seconda parte di 9 membri, fra i quali devono essere almeno sei professori ufficiali, un libero docente e un provetto farmacista ».

n) art. 51 (già 55). — E' sostituito con il seguente:

« I laureati in chimica, in chimica industriale e in ingegneria chimica sono ammessi al 5° anno per la laurea in chimica e farmacia, o al 4° anno per il diploma in farmacia.

I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in agraria e in medicina veterinaria o coloro che sono provvisti di lauree miste, possono essere ammessi al 3° anno per la laurea in chimica e farmacia o al 3° anno per il diploma in farmacia.

I diplomati in farmacia, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 3° anno ».

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 104.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1775.

Approvazione di una variante alla parcella n. 8 del piano di risanamento del secondo tronco di via Roma della città di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il vigente piano di risanamento di Palermo;

Vista la domanda 27 marzo 1930 - Anno VIII, del podestà di Palermo intesa ad ottenere l'approvazione di un progetto di variante alla parcella n. 8 del 2° tronco di via Roma del detto piano regolatore, per l'allargamento della via Parrocchia dei Tartari;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato che la variante consiste nel portare la larghezza di quella arteria da circa metri cinque, dimensione non più rispondente alle moderne esigenze della igiene e del traffico, a circa metri dieci;

Che nessun dubbio pertanto può sorgere sulla utilità e necessità dei lavori;

Visto l'art. 3 della legge 19 luglio 1894, n. 344;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la variante alla parcella n. 8 del piano di risanamento del 2° tronco di via Roma di Palermo, per l'allargamento della via Parrocchia dei Tartari, quale risulta da una planimetria in iscala 1:1000, dal piano parcellare (mappa 56) in iscala 1:1000 e da un elenco degli immobili da espropriare.

Si intendono estese alla variante le disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 344, nonchè il termine valido per l'esecuzione del piano di risanamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 50. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 105.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1776.

Autorizzazione al comune di Pineto a trasferire la sede municipale dalla frazione Mutignano a quella di Pineto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 marzo 1929, n. 439, con cui il territorio già pertinente al comune di Mutignano anteriormente all'emanazione del R. decreto 24 novembre 1927, n. 2191,

è stato ricostituito in comune autonomo denominato « Pineto »;

Veduta la deliberazione 30 maggio 1930, con cui il podestà di Pineto ha stabilito di trasferire la sede municipale dalla frazione Mutignano a quella di Pineto;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Teramo in seduta 19 luglio 1930;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962.

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pineto è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Mutignano a quella di Pineto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 51. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 106.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1777.

Disposizioni a favore dei giovani inscritti all'Opera nazionale Balilla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, che introdusse varianti al regolamento citato;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 2247, che istituì l'Opera nazionale Balilla;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la giustizia, per gli affari esteri, per l'educazione nazionale, per l'interno, per i lavori pubblici, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel primo comma dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificato con l'articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, concernente il diritto di precedenza nelle ammissioni di operai, sia permanenti che temporanei, è inserito, dopo il numero 7°, il seguente:

« 7° *bis* ai giovani inscritti all'Opera nazionale Balilla nelle ammissioni di apprendisti ».

Tra il primo e il secondo comma dello stesso articolo è inserito il seguente:

« Nelle ammissioni di apprendisti sono preferiti, secondo l'ordine seguente:

1° gli orfani di guerra;

2° gli orfani di militari, impiegati o salariati statali morti per causa di guerra o di servizio;

3° i figli di militari, impiegati o salariati statali divenuti permanentemente inabili per causa di guerra o di servizio;

4° i fratelli e le sorelle di militari, impiegati o salariati statali morti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra o di servizio, che siano unici sostegni della propria famiglia;

5° i giovani inscritti all'Opera nazionale Balilla ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — GRANDI — GIULIANO — DI CROLLALANZA — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 52. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 107.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1931, n. 15.

Proroga del termine di prescrizione dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1262, col quale si stabilisce che i biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia non presentati per il cambio all'Istituto di emissione entro il 31 dicembre 1930 rimarranno prescritti;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di prorogare il detto termine al 31 gennaio 1931;

Ritenuto che ricorrono le condizioni volute dall'art. 3, numero 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dal 2° comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1262, è prorogato al 31 gennaio 1931.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà

presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 74. — FERZI.

Numero di pubblicazione 108.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1931, n. 16.

Proroga del termine entro il quale l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dovrà iniziare la restituzione delle anticipazioni complessivamente ottenute dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente e assoluta necessità di consentire una adeguata proroga per la restituzione delle anticipazioni concesse dallo Stato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, al fine di agevolargli il raggiungimento delle sue finalità per lo sviluppo agricolo dell'Isola;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine entro il quale l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dovrà iniziare la restituzione delle anticipazioni complessivamente ottenute dallo Stato per 50 milioni è prorogato di 10 anni, con l'obbligo da parte dell'Istituto di continuare anche durante il periodo della proroga a corrispondere gli interessi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 75. — FERZI.

Numero di pubblicazione 109.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1930, n. 1774.

Erezione in ente morale e approvazione dello statuto organico del Pio istituto « Sanatorio educativo Augusta Pini », in Bologna.

N. 1774. R. decreto 1° dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il Pio istituto « Sanatorio educativo Augusta Pini » con sede in Bologna, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato con modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1931.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Cristini Mario venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.
Visto l'atto 15 ottobre 1930-VIII col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 15 ottobre 1930-VIII sono accettate le dimissioni del signor Cristini Mario da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(118)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1276-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iakomin Giuseppe fu Giovanna, nato a Trieste il 9 novembre 1904 e residente a Trieste, via Giuliani n. 33-I, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Iakomin nata Maglica di Tommaso, nata il 13 novembre 1908, moglie;
2. Anna di Giuseppe, nata il 27 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7226)

N. 11419-1277-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgevich Giuseppe fu Francesco, nato a Pirano il 25 gennaio 1871 e residente a Trieste, via Pondares n. 6, p. t., è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gisella Giurgevich nata Bubnig di Antonio, nata il 21 febbraio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7227)

N. 11419-1258-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Sancin Orsola di Matteo vedova Kociancic, nata a Trieste il 20 settembre 1877 e residente a Trieste, Servola, 432, è restituito nella forma italiana di « Sanzin-Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carlo fu Carlo, nato l'8 aprile 1901, figlio;
2. Lodovico fu Carlo, nato il 14 agosto 1904, figlio;
3. Elisabetta fu Carlo, nata il 19 novembre 1905, figlia;
4. Luigia fu Carlo, nata il 21 giugno 1907, figlia;
5. Violetta fu Carlo, nata il 27 gennaio 1909, figlia;
6. Massimiliano fu Carlo, nato il 10 dicembre 1910, figlio;
7. Leonardo fu Carlo, nato l'8 settembre 1912, figlio;
8. Enrico fu Carlo, nato il 5 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7209)

N. 11419-1259-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kozianzhizh Carlo fu Antonio, nato a Trieste il 10 agosto 1897 e residente a Trieste, S. M. Maddalena Sup. 4, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Kozianzhizh nata Ghetz di Leopoldo, nata l'8 agosto 1900, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 7 dicembre 1921, figlio;
3. Liliana di Carlo, nata il 27 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7210)

N. 11419-33501.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Adamich di Ersilia, nato a Trieste il 3 giugno 1901 e residente a Trieste, via Commerciale n. 110, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Adami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Adamich è ridotto in « Adami ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Cobol in Adamich fu Giuseppe, nata l'8 novembre 1899, moglie;
2. Prima di Oscar, nata il 10 maggio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7229)

N. 11419-2867.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ines Andrianic di Uros, nata a Trieste il 15 gennaio 1907 e residente a Trieste, via Calvola n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Andriani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ines Andrianic è ridotto in « Andriani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7230)

N. 11419-2866.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Uros Andrianic fu Pietro, nato a Trieste l'11 novembre 1879 e residente a Trieste, via Calvola n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Andriani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Uros Andrianic è ridotto in « Andriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ines Kossovich in Andrianic di Francesco, nata il 18 aprile 1884, moglie;
2. Vanda di Uros, nata l'11 novembre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7231)

N. 11419-32207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Albano Barich di Carlo, nato a Trieste il 9 agosto 1908 e residente a Trieste, via Scalinata n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barisi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albano Barich è ridotto in « Barisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7332)

N. 11419-29980.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Brajkovic di Martino, nato a Trieste il 28 marzo 1905 e residente a Trieste, via Media n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bracchetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Brajkovic è ridotto in « Bracchetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7233)

N. 11419-2187.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anita Buich di Antonio, nata a Trieste il 26 luglio 1893 e residente a Trieste, piazza della Borsa n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Anita Buich è ridotto in « Bucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7234)

N. 11419-2185.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Buich fu Matteo, nato a Trieste il 13 giugno 1859 e residente a Trieste, piazza della Borsa n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Buich è ridotto in « Bucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Comel in Buich fu Giovanni, nata il 2 agosto 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7235)

N. 11419-2186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Buich di Antonio, nato a Trieste il 12 giugno 1897 e residente a Trieste, piazza della Borsa n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Buich è ridotto in « Bucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Antonini in Buich fu Giuseppe, nata il 26 dicembre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7236)

N. 11419-2141.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Cattarinich fu Giuseppe, nato a Lussinpiccolo il 28 gennaio 1889 e residente a Trieste, via Giustinelli n. 1-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cattarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cattarinich è ridotto in « Cattarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Mandic in Cattarinich fu Dussan, nata il 3 gennaio 1904, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 28 febbraio 1922, figlio;
3. Liliana di Giuseppe, nata il 23 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7237)

N. 11419-33520.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Cernigoi di Giuseppe, nato a Gorizia il 10 dicembre 1897 e residente a Trieste, via San Giusto n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nerini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Cernigoi è ridotto in « Nerini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7238)

N. 11419-33569.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Codrich fu Carlo, nato a Trieste il 30 genanio 1902 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Codrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Codrich è ridotto in « Codrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Luin in Codrich fu Antonio, nata il 30 aprile 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7239)

N. 11419-2891.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Costantino Covacich fu Pasquale, nato a Trieste l'11 marzo 1897 e residente a Trieste, via Rismondo n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Costantino Covacich è ridotto in « Covacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7240)

N. 2700.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signora Perucich ved. Filomena nata Marincevich fu Matteo e fu Battistich Anna, nata a Sabioncello (Jugoslavia) il 16 agosto 1875 e residente a Lagosta (Zara), ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Perucci »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signora Perucich ved. Filomena nata Marincevich è ridotto in « Perucci ».

Uguale riduzione è disposta per i figli della richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Perucich Giovanni fu Andrea, nato a Curzola (Jugoslavia) il 29 agosto 1911;

Perucich Anna fu Andrea, nata a Curzola (Jugoslavia) il 3 novembre 1914.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 17 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(35)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 14 gennaio 1931-IX, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, concernente la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta.

(119)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Camera dei deputati in data 15 gennaio 1931, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930-VIII, n. 1656, che approva i seguenti accordi stipulati in Roma tra l'Italia e la Polonia il 22 luglio 1930: 1° Accordo in materia di proibizioni e restrizioni all'importazione; 2° Convenzione sanitaria veterinaria.

(120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 8 gennaio 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. rag. Domenico Fago a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Taranto.

Avv. Orazio Ammassari a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche dell'Italia centrale.

Sig. Edmondo Broglio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Genova.

(89)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 12.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.84	Oro	368.52
Svizzera	369.90	Belgrado	33.80
Londra	92.725	Budapest (Pengo)	3.337
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	366.40
Spagna	195.62	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.543	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.64	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.55
Peso Argentino Oro	13.29	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	5.845	Rendita 3 % lordo	41.675
New York	19.099	Consolidato 5 %	80.45
Dollaro Canadese	19.05	Obblig. Venezie 3.50 %	77.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 634. — Data: 18 febbraio 1925. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari. — Intestazione: Perna Leonardo fu Nicola per conto dei minori Napoletano di Mauro. — Titoli del Debito pubblico al portatore: 2. — Ammontare della rendita: 15, Consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6061. — Data: 7 giugno 1909. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevitoria Debito pubblico. — Intestazione: La Foresta Stellario fu Salvatore; Spallino Rosario e Sanarica Gaetano. — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 15. — Ammontare della rendita L. 689,50, Consolidato 3,50 per cento, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 504. — Data: 24 febbraio 1930. — Ufficio che rilascio la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno. — Intestazione: Conforti Raffaele di Generoso per conto del comune di Montecorvino Pugliano. — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1. — Ammontare della rendita: L. 469. Consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(43)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.